

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2025, n. 1538

Approvazione schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Regione Puglia per la verifiche telematica – legale di invalidità al lavoro ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie TPRL ex art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2011 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- Il regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R.N. 1374 del 23.07.2019;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro "INAIL", per la verifica telematica del giudizio legale di invalidità al lavoro;
2. di delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convezione, allegato 1 del presente atto;
3. di demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro "INAIL";
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della Sezione proponente.

Il Segretario generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Regione Puglia per la verifica telematica – legale di invalidità al lavoro ai fini del riconoscimento delle gratuità tariffarie TPRL ex art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 2002.

Visto che

- La Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002 *"Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"*, al Titolo VI regolamenta la Disciplina Tariffaria e in materia di agevolazioni tariffarie, l'art 30 co. 3, statuisce che <<Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
 - a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
 - b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne È riconosciuto il diritto;
 - c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento>>;
- Lo stesso art. 30 al co. 3 prevede che i documenti di viaggio siano rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al co. 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.
- L'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, ha notevolmente rafforzato la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in materia di privacy e gestione dei dati personali, in particolare di quelli che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, nonché il trattamento, tra gli altri, dei dati relativi alla salute.

Premesso che

Attualmente il diritto alle gratuità, sopra rilevate, viene certificato direttamente dall'impresa di trasporto attraverso la presentazione e la consegna della documentazione ad INAIL, da parte dei viaggiatori all'impresa, con la quale l'utente può richiedere il rilascio dei titoli di viaggio gratuiti.

Risultano evidenti le criticità che l'attuale gestione delle gratuità comporta, sia riguardo il rispetto della attuale normativa, sia riguardo alle oggettive difficoltà di tipo gestionale, a carico delle imprese di trasporto pugliesi, nella gestione e conservazione dei dati, sia in riferimento a tutti i rischi che ne possono derivare relativamente a comportamenti fraudolenti.

Lo stesso DPR n. 445 del 2000, che detta le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, all'art. 49, relativamente ai limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, prevede che, tra gli altri, i certificati medici e sanitari non possano essere sostituiti da altro documento, ovvero autocertificati, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

In attuazione del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., INAIL ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ha compiti specifici in materia di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro e partecipa nel "sistema di prevenzione" con tutti i Soggetti Istituzionali impegnati su tale versante.

Inoltre, INAIL, al fine di rendere più efficace ed incisiva la propria azione amministrativa a tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ha interesse ad agevolare l'invio tempestivo dei certificati dei Medici delle Strutture Ospedaliere di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965, anche attraverso l'erogazione di servizi in interoperabilità.

Lo stesso codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all'adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell'uso di tecnologie d'informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione.

Più specificatamente, il codice CAD

- all'art. 50 co. 2 statuisce che <<Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive>>;

- all'art. 50-ter relativamente alla Piattaforma Digitale Nazionale DATI (PDND) stabilisce che la stessa sia finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per le finalità istituzionali di cui all'art. 2 co. 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto di accedervi ai fini dell'attuazione dell'art. 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente

Finanche la legge n. 241 del 1990 all'art. 15 dispone che <<...Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune>>.

Considerato che

nell'ambito dell'"Ecosistema del Procedimento Amministrativo", basato sull'approccio DTM, sarà oggetto di sperimentazione e intervento il "Sistema delle Gratuità Puglia" (SGP), di competenza della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, avente l'obiettivo di innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione delle gratuità della Regione Puglia, per potenziare ed agevolare l'accesso ai servizi dei cittadini, soprattutto di quelli appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

L'intervento ha come scopo di valorizzare le azioni previste dall'attuazione dell'Agenda Digitale regionale, indirizzando lo sforzo nella diffusione dei servizi digitali presso i cittadini pugliesi, con particolare riguardo ai destinatari delle gratuità tariffarie, tanto da consentire agli stessi un accesso telematico semplificato ed efficiente. Progetto che prevede la realizzazione di una "piattaforma telematica" atta ad innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione delle Gratuità Tariffare che darà modo, ad alcune categorie di utenti "diversamente abili", di cui all'art. 30 della Legge regionale n. 18 del 2002, di poter usufruire dell'approvvigionamento dei titoli di viaggio gratuiti da utilizzare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Puglia.

A seguito di una convenzione tra Regione Puglia ed INPS, di cui alla D.G.R. n. 24 del 13.01.2020, e grazie alla piattaforma telematica "Sistema Gratuità Puglia – SGP", l'utente che rientra in una delle categorie ammesse di cui all'art. 30 della L.R. n. 18 del 2002, potrà richiedere le apposite gratuità di viaggio, per sé ed eventuale accompagnatore, attraverso l'utilizzo della piattaforma regionale, che attererà o meno l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie che danno diritto alla gratuità, in tempo reale.

Attualmente, INPS non è in grado di verificare l'appartenenza di un cittadino a tutte le categorie "di diversamente abili" di cui alla L.R. n. 18 del 2002, e specificatamente alle categorie di invalidi del lavoro e invalidi di guerra.

Preso atto della necessità di sottoscrivere un accordo di cooperazione tra INAIL e Regione Puglia, relativamente alla fornitura dei dati attinenti alle categorie degli invalidi del lavoro, così da poter disporre l'erogazione da parte di questa Amministrazione Regionale, di agevolazioni tariffarie o gratuità tariffarie per il trasporto pubblico locale regionale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 18 del 2002, la struttura proponente ritiene che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l'approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro "INAIL" e la Regione Puglia per la verifica telematica dei provvedimenti di INAIL di invalidità sul lavoro.

Preso atto del nulla osta del RTD, acquisito al prot. n. 0544479/2025, relativamente all'utilizzo/erogazione di e-service nel catalogo PDND, per i soggetti aderenti alla convenzione in argomento

VISTI

- La Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" che al Titolo VI regolamenta la Disciplina Tariffaria;
- La Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., la quale introduce norme in materia di procedimento amministrativo;
- Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali;
- Il DPR n. 445 del 2000 che detta le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa anche relativamente ai limiti di utilizzo delle misure di semplificazione;
- Il D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- Il D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- Il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
- la DGR n. 1466 del 15.09.2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 1295 del 26.09.2024, recante Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro "INAIL", per la verifica telematica dei provvedimenti INAIL di invalidità sul lavoro;
- delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convezione, allegato 1 del presente atto;
- demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato regolamento UE.

ESITI VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa inoltre, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di approvare lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro "INAIL", per la verifica telematica dei provvedimenti INAIL di invalidità sul lavoro;
2. di delegare l'Assessore proponente, o suo delegato, alla sottoscrizione della presente convezione, allegato 1 del presente atto;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro "INAIL";
4. di demandare alla sezione Trasporto pubblico Locale e Intermodalità i conseguenti adempimenti per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura della Sezione proponente.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1374 del 23.07.2019.

Il Funzionario istruttore

E.Q. "Trasporto regionale automobilistico ed elicotteristico – Pianificazione, programmazione e gestione"

Giuseppe PASCAZIO

GIUSEPPE PASCAZIO
07.10.2025 09:20:42
UTC



Il Funzionario istruttore

E.Q. "Investimenti nel settore ferroviario e automobilistico"

Giuseppina RAIMONDO

Giuseppina
Raimondo
07.10.2025
11:16:08
GMT+02:00



**Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità**

Iadaresta
Carmela
07.10.2025
11:33:57
UTC

Carmela IADARESTA


Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

 VITO ANTONIO
ANTONACCI
07.10.2025 11:39:08
GMT+02:00

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Debora CILENTO, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

PROPONE

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Debora CILENTO

 Debora Cilento
07.10.2025
11:59:53
GMT+02:00



*Accordo di servizio
per la
verifica telematica dei provvedimenti INAIL di invalidità sul
lavoro*

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) con sede legale in Roma via IV Novembre n. 144, CAP 00187 rappresentato dall'Ing. Paolo Guidelli, in qualità di Direttore centrale della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, domiciliato per la carica in Roma, via Santuario Regina degli Apostoli,33 – CAP 00145;

e

La Regione Puglia (di seguito Regione) con sede legale in Bari – Lungomare N. Sauro n. 33- CAP,nella persona_____;

di seguito congiuntamente le "Parti",

Premesso che

l'INAIL è un Ente pubblico non economico che ha la funzione istituzionale di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati

sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza.

La Regione Puglia è un Ente pubblico territoriale dotato di autonomia politica e amministrativa sancita e limitata principalmente dalla Costituzione della Repubblica italiana agli articoli da 114 al 133;

Nel quadro della sperimentazione ed intervento del progetto "Sistema delle Gratuità Puglia (SGP)", di competenza della Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, risiede l'obiettivo primario di innovare e semplificare il processo di erogazione e gestione delle gratuità della Regione Puglia, per potenziare ed agevolare l'accesso ai servizi dei cittadini, soprattutto degli appartenenti alle fasce più deboli.

Il sopra citato Progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione, interamente a cura della Regione medesima, di una piattaforma telematica atta a semplificare il processo di erogazione e gestione delle "gratuità tariffare" al fine di garantire ad alcune categorie di utenti, tra i quali gli invalidi sul lavoro con percentuale di invalidità non inferiore al 70 per cento, di usufruire dell'approvvigionamento dei titoli di viaggio gratuiti, per sé e per il proprio eventuale accompagnatore, da utilizzare su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) della Regione Puglia.

Le Parti hanno interesse a sviluppare un rapporto sinergico di collaborazione al fine di garantire l'efficiente e celere erogazione dei servizi ai propri utenti, negli ambiti di rispettiva competenza.

Visto

La legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, all'articolo 15 prevede che le Pubbliche amministrazioni possano stipulare Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che all'articolo 50 comma 2 prevede, tra l'altro, che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive".*

Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante il "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" – di seguito T.U.- in base al quale, tra le molteplici attività istituzionali, è demandato all'INAIL, ai sensi degli artt. 74 e seguenti, l'accertamento definitivo in materia di invalidità sul lavoro;

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" che, tra i molteplici interventi in materia, all'art. 13 modifica il sopra richiamato art. 74 del T.U..

La Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 recante il "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e, in particolare, l'art. 30 comma 3 lett. c) che individua, tra le diverse categorie per le quali sono previste agevolazioni o gratuità tariffarie, gli invalidi del lavoro, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

Esaminato

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"* di seguito, per brevità, il "Regolamento UE" e il "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice";

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015"*;

il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 riportante *"Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679"*;

Considerato che

Al fine di consentire alla piattaforma telematica "Sistema Gratuità Puglia - SGP" richiamata in premessa e interamente realizzata dalla Regione Puglia, di verificare l'appartenenza del richiedente alla categoria degli invalidi del lavoro con percentuale di invalidità non inferiore al 70% di cui all'art. 30 comma 3 lett. c) della Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, è necessario effettuare il riscontro tra le informazioni/dati forniti dall'utente alla Regione Puglia - _____ con i dati/informazioni presenti nelle Banche dati dell'Istituto relative alla predetta categoria.

Il riscontro dei dati/informazioni è preordinato esclusivamente alla verifica dell'autenticità e attualità dei provvedimenti dell'INAIL

presentati dal cittadino per la richiesta del beneficio di cui al citato art. 30 comma 3 lett. c) della Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18.

L'INAIL e la Regione Puglia sono, ai sensi dell'art. 4 par. 1 n. 7 del Regolamento UE 2016/679 nell'esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio oggetto del presente Accordo, titolari autonomi del trattamento dei dati.

I trattamenti oggetto della presente Accordo sono stati valutati nei termini previsti dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto, quindi, anche della mole dei dati medesimi e dei rischi connessi ai relativi trattamenti nonché adottando le misure di sicurezza predisposte per farvi fronte.

I dati oggetto del trattamento, in dettaglio elencati nell'allegato n. 1, sono quelli strettamente necessari e pertinenti alle finalità dichiarate in premessa e saranno detenuti dalla Regione esclusivamente per il tempo indispensabile ad effettuare le attività necessarie per le finalità istituzionali dichiarate in premessa.

L'INAIL assicura l'accesso al servizio oggetto dell'Accordo esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente Accordo.

Convenuto che

Nell'ambito del testo e degli allegati al presente Accordo si intendono per:

1. "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679;

2. "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
3. "Accordo di servizio": il presente atto negoziale;
4. "Responsabile dell'Accordo": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti all'Accordo;
5. "Referente tecnico": soggetto, nominato ognuno dalle Parti in sede di stipula dell'Accordo e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell'Accordo;
6. *Supervisore*: soggetto nominato dalla Regione destinatario del servizio e preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi INAIL da parte degli utenti della Regione medesima.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue,

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Accordo ha ad oggetto il servizio di scambio dati tra la Regione e l'INAIL finalizzati alla verifica di conformità dei dati/informazioni in possesso della Regione con quelli contenuti nelle banche dati INAIL, per le finalità istituzionali dichiarate in premessa e con le modalità di cui al successivo art. 2 nonché secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

2. La Regione Puglia è autorizzata ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguiti e della base normativa legittimante riportata nell'allegato 1.
3. Il servizio di scambio dati, che verrà attivato a seguito del perfezionamento del presente Accordo, sarà regolato dalle modalità di gestione prevista ai successivi articoli.

Articolo 2

Flussi informativi e modalità tecniche di erogazione

1. I flussi informativi oggetto del servizio sono costituiti da un flusso dati dal soggetto fruitore ad INAIL e un flusso dati di ritorno da INAIL verso il soggetto fruitore.
2. Il flusso dati dalla Regione verso INAIL contiene il set di dati degli invalidi del lavoro che abbiano richiesto la prestazione di cui all'art. 30 comma 3 lett. c) della Legge regionale Puglia 31 ottobre 2002, n. 18 di cui all'allegato 1.
3. Il flusso dati da INAIL verso il soggetto fruitore contiene il riscontro di conformità in termini di vero/falso dei dati inoltrati con quelli contenuti nelle proprie banche dati, limitatamente ai propri provvedimenti di riconoscimento di invalidità sul lavoro uguale o superiore al 70 per cento.
4. INAIL e la Regione Puglia concorderanno le variazioni ai flussi informativi e le modalità tecniche di erogazione, che dovessero rendersi necessarie per sopralluogo modifiche normative o per esigenze tecniche.
5. Gli eventuali nuovi allegati al presente Accordo saranno comunicati per posta elettronica certificata a cura dei Responsabili dell'Accordo di cui al successivo art. 4 e ne diverranno parte integrante senza ulteriori formalità.

Articolo 3

Accesso al Servizio

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo il servizio è reso accessibile secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1.
2. L'accesso al servizio è disponibile 24 ore su 24 salvo modifiche comunicate da INAIL che potrà sospendere il servizio in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza dello stesso.
3. INAIL potrà effettuare ogni tipo di intervento di manutenzione e di adeguamento sul sistema informatico, riservandosi a tal fine il diritto di sospendere in qualsiasi momento il servizio per il periodo di tempo ritenuto necessario.
4. INAIL darà tempestiva comunicazione dei periodi di sospensione di cui ai precedenti commi al Responsabile tecnico del Soggetto fruitore di cui al successivo art. 4.
5. L'assistenza al servizio sarà garantita dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali. Le segnalazioni di disservizi e/o malfunzionamenti saranno effettuate secondo le modalità indicate dal Referente tecnico INAIL di cui al successivo art. 4.
6. È onere della Regione dotarsi dei sistemi informatici e tecnologici idonei alla fruizione del servizio di cui al presente Accordo.

Articolo 4

Figure di riferimento per l'attuazione dell'Accordo

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione dell'Accordo. Eventuali aggiornamenti ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le Parti.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nell'Accordo ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Responsabile dell'Accordo* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento negoziale.
3. In particolare, rientra nei compiti dei *Responsabili dell'Accordo*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione dell'Accordo in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, anche a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.
4. Inoltre, il Responsabile dell'Accordo per parte INAIL curerà la comunicazione alla Regione nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi del presente Accordo.
5. Ciascuna delle *Parti* nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nell'Accordo.
6. In particolare, rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:
 - a) garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
 - b) comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto dell'Accordo;
 - c) comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi

inserimenti, disabilitazioni o cancellazioni) in caso di consultazione on line.

7. Inoltre, il *Referente tecnico* provvederà a:
 - a) adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
 - b) adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
 - c) curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.
8. Il *Referente tecnico* nominato dall'INAIL avrà, altresì, il compito di:
 - a) verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
 - b) la redazione ed aggiornamento del documento contenente l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori.
9. La Regione nomina un "Supervisore" a cui compete monitorare e controllare il corretto utilizzo dei servizi INAIL da parte dei propri utenti abilitati.
10. I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento di cui al presente articolo sono riportati nell'allegato 2.

Articolo 5

Informazioni e servizio di accesso ai dati resi disponibili

1. La Regione Puglia è autorizzata ad accedere ai dati detenuti dall'INAIL nel rispetto delle modalità di attivazione e fruizione del servizio riportate negli allegati al presente Accordo, con i vincoli e le restrizioni in essa rappresentati.
2. L'INAIL, tenuto conto della normativa vigente, fornisce alla Regione il servizio di accesso ai dati di cui all'art. 1 attraverso la modalità di Cooperazione applicativa.
3. L'Istituto, in qualità di erogatore, assicura di aver preventivamente effettuato tutte le necessarie verifiche volte ad individuare la modalità telematica di accesso alle banche dati più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla qualità dei dati, alle proprie caratteristiche infrastrutturali e organizzative, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, al numero dei soggetti abilitati all'accesso.
4. Le modalità di scambio e trasmissione dei dati di cui al presente Accordo sono contenute nell'allegato n. 1 sono redatte in conformità all'art. 32 del Regolamento UE, all'art. 2-ter del D. Lgs.196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Misure di sicurezza e responsabilità

1. Gli allegati di cui al successivo articolo 12 sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. La Regione si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati negli allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, di cui al Regolamento UE e al decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n.

101/2018, al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, e di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti e la perdita, la distruzione o il danno accidentali.

2. Allo scopo di incrementare la sicurezza nella modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti dell'Accordo alle regole tecniche di interoperabilità previste nel Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.
3. L'INAIL rende disponibili i dati necessari alla verifica del giudizio medico-legale di cui ai verbali sanitari, restituendo una risposta in ordine alla validità dello stesso e non assume responsabilità per la mancanza di informazioni relative a eventuali contenziosi giudiziari attivati dal cittadino, suscettibili di modificare il giudizio espresso nel verbale in oggetto.

Articolo 7

Trattamento dei dati

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Accordo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs.196/2003, così come integrato e modificato dal D.lgs. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti, in particolare, si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli

artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché ad adottare, ciascuna al proprio interno, tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

3. La Regione assicura l'utilizzo del servizio esclusivamente per la verifica dei requisiti di accesso previsti dall'art. 30 della l.r. n. 18 del 2002, con specifico riferimento alla presenza nelle liste di invalidi del lavoro nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nel presente Accordo e osserva, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.
4. La Regione garantisce, altresì, che i dati saranno detenuti e trattati per il tempo strettamente necessario all'erogazione della prestazione di cui alla finalità del presente Accordo e che, di conseguenza, si impegna a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede alla consultazione medesima e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di conservazione definiti dalle norme
5. La Regione si impegna affinché i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. La Regione garantisce, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati e, pertanto, provvederà, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.

7. La Regione si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.
8. La Regione si impegna ad informare l'utenza in merito allo scambio di informazioni oggetto del presente Accordo ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. *"data breach"* al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8

Tracciamento degli accessi e controlli

1. L'INAIL e la Regione procedono al tracciamento degli accessi ai dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.
2. Il rispetto delle regole di accesso sarà oggetto di specifici controlli da parte dell'INAIL, con riserva di adozione di provvedimenti e/o segnalazioni alle competenti autorità nei casi in cui siano riscontrati accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali.
3. A fronte di eventuali anomalie riscontrate dall'INAIL in fase di accesso saranno attuati specifici blocchi. Sarà cura della Regione

fornire all’Istituto i chiarimenti necessari al ripristino della piena funzionalità della procedura di accesso ai dati.

Articolo 9

Obblighi e responsabilità dell’INAIL

1. INAIL assicura alla Regione Puglia l’accesso al servizio nei termini e secondo le modalità di cui al documento tecnico allegato n.1 al presente Accordo.
2. INAIL garantisce della veridicità e certezza dei dati trasmessi in quanto risultato diretto dell’istruttoria di propria competenza, esclusivamente alla data di invio del flusso informativo.

Articolo 10

Esonero da responsabilità dell’INAIL

1. L’INAIL non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività dovuti a cause non imputabili ad essa. In particolare, l’INAIL non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze dipendenti, derivanti da o comunque connessi con:
 - a) l’inadempimento di prestazioni o l’inattività o il ritardo nell’espletamento di attività non affidate allo stesso INAIL nell’ambito del presente Accordo;
 - b) eventi fortuiti o causa di forza maggiore.
2. INAIL non assume responsabilità per la mancanza di informazioni relative a eventuali contenziosi giudiziari attivati dal cittadino, suscettibili di modificare il giudizio espresso nel verbale in oggetto.
3. Nel caso di cui al precedente comma 2 del presente articolo, la Regione prende atto e accetta di esonerare INAIL da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti da eventuali inesattezze od incompletezza delle informazioni di cui all’oggetto del servizio del presente Accordo.

4. I fornitori rispondono degli obblighi per le attività che gli vengono affidate sulla base del presente Accordo secondo le disposizioni contrattuali vigenti pro tempore.
5. La Regione esonerà l'INAIL da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili alla Regione medesima o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dall'Accordo.
6. La Regione esonerà l'INAIL da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato e/o parziale funzionamento delle infrastrutture tecnologiche e strumentali necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo, per fatti non imputabili all'INAIL.

Articolo 11

Manleva

1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, per quanto direttamente alle stesse imputabili, assumono le obbligazioni nascenti dai contratti con i terzi e tengono indenne l'altra Parte da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese affidatarie, fornitori e terzi, qualunque sia il titolo sottostante al rapporto con i medesimi.

Articolo 12

Allegati all'Accordo

1. Sono allegati al presente Accordo i documenti di seguito indicati che ne formano parte integrante e sostanziale:
 - a) L'allegato 1 – Documento tecnico per la fruizione del servizio oggetto del presente Accordo - Il documento contiene:
 - l'indicazione delle finalità istituzionali perseguitate con i dati raccolti per effetto del presente Accordo, la base normativa

che legittima l'accesso ai dati/informazioni delle banche dati INAIL, l'elenco dei dati strettamente necessari e pertinenti ai trattamenti e i trattamenti necessari per l'erogazione della prestazione citata in premessa;

- la descrizione e le modalità di attivazione e fruizione del servizio oggetto dell'Accordo, nonché la tabella di riferimento delle restrizioni sulla visibilità dei dati;
- i criteri tecnici e le specifiche del servizio oggetto del presente Accordo.

b) L'allegato 2 – Figure di riferimento dell'INAIL e dell'Ente riporta i nominativi e i riferimenti di contatto delle Figure di riferimento di cui all'art. 4 del presente Accordo.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative alle modifiche, recesso e proroga del presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
 - INAIL: indirizzo di posta elettronica certificata dcod@postacert.inail.it;
 - Regione Puglia: indirizzo di posta elettronica certificata servizio.gestionetpl.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

Articolo 14

Durata, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo, di durata quinquennale, è efficace dalla data di sottoscrizione ai sensi del successivo art. 17.
2. L'erogazione del servizio sarà avviata al completamento delle attività tecniche prodromiche al servizio medesimo che saranno svolte nei tempi strettamente necessari allo scopo.

3. L'Accordo potrà essere rinnovato per pari durata per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi reciprocamente mediante espressa comunicazione da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 13, con formale approvazione.
4. Ciascuna Parte, fatte salve le cause di forza maggiore o caso fortuito, potrà altresì recedere dall'Accordo, in ogni momento e con un preavviso di tre mesi, manifestandone la volontà all'altra Parte, mediante comunicazione scritta da inviare agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 13. In particolare, il recesso potrà essere esercitato in caso di mutamento degli strumenti tecnologici per l'accesso ai sistemi informativi che implichino per le Parti l'eccessiva difficoltà ovvero onerosità per la prosecuzione dell'Accordo medesimo.
5. INAIL, in caso di mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui al documento tecnico (allegato 1), eserciterà il diritto di recesso *ad nutum* dall'Accordo e la sospensione immediata del servizio, a seguito di formale comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente art. 13.
6. Le Parti convengono che il presente Accordo si risolve di diritto qualora siano venute meno le finalità di cui al presente Accordo ovvero per sopravvenute disposizioni normative europee e nazionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di infortuni sul lavoro e/o prevenzionale, di tutela dei dati personali, o qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con il presente Accordo.

Articolo 15

Oneri finanziari, spese e registrazione

1. Il presente Accordo di servizio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun corrispettivo; gli oneri finanziari e le spese sono a carico di ciascuna delle Parti.
2. Il presente Accordo ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del CAD non è soggetto a spese di registrazione.

Articolo 16

Foro competente e valore delle clausole

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente ogni questione che possa scaturire dell'esecuzione, interpretazione, risoluzione o recesso del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'intesa per la risoluzione bonaria delle questioni sopra richiamate, qualsiasi controversia eventualmente derivante, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
3. Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile le clausole relative a limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, limitazioni di responsabilità, recesso e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria di cui rispettivamente agli art. 7, 11 e 13 del presente Accordo.

Articolo 17

Forma dell'Accordo

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 e 1335 c.c.

2. Per la forma contrattuale si richiamano gli articoli 2702 e 2704 c.c. e l'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 18

Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati

1. Il presente Accordo è composto da n. 18 (diciotto) articoli e i n. 2 (due) allegati.
2. Le premesse, i visto, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Per l'INAIL

Per la Regione Puglia

Il Direttore centrale per

l'organizzazione digitale

Ing. Paolo Guidelli

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 cc. le Parti dichiarano di approvare espressamente mediante separata sottoscrizione le clausole previste dagli art. 7, 11 e 13.

Per l'INAIL

Per la Regione Puglia

Il Direttore centrale per

l'organizzazione digitale

Ing. Paolo Guidelli